



## TRIBUNALE DI LANCIANO

### ORDINANZA

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Cristina Di Stefano;  
nella causa indicata in epigrafe promossa da: SIMONA NATALE;  
contro: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO;  
all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.;  
provvedendo sulla richiesta della difesa di parte ricorrente di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, ossia di tutti i soggetti inseriti nelle GPS per la Provincia di Chieti per la prima fascia, per le classi di concorso "EEEE" – "EEIL";  
preso atto della mancata opposizione ad opera della parte resistente;  
visti gli artt. 150 e 151 c.p.c.;  
ritenuta l'ammissibilità e la meritevolezza della richiesta;

#### *p.q.m.*

autorizza la difesa di parte ricorrente alla notifica del ricorso e della presente ordinanza a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Regionale per l'Abruzzo ex art. 151 c.p.c., in considerazione del notevole numero dei possibili litisconsorti e dell'impossibilità della loro individuazione;  
fissa per il prosieguo l'udienza del **30.09.2024**, cui rinvia, disponendo che le attività da svolgersi per la causa indicata in epigrafe siano sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;  
assegna alle parti termine perentorio fino alle ore 10:00 del medesimo giorno per il deposito telematico delle predette note;  
invita le parti, onde favorire le operazioni di acquisizione delle note da parte della Cancelleria e ridurre la tempistica di emanazione del provvedimento da parte del Giudice, a depositare le proprie note entro 5 giorni precedenti l'udienza precisando che il suddetto deposito sarà esaustivo;  
rappresenta alle parti che il mancato deposito delle note scritte in oggetto sarà equiparato a mancata

comparizione all'udienza ai fini degli artt. 181 e 309 c.p.c. e che l'udienza sarà celebrata anche se, verificata la rituale comunicazione da parte della Cancelleria del presente decreto, una sola delle parti abbia depositato le note nel termine stabilito;

che, all'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno al fine di garantire un più approfondito contraddittorio, potranno essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note;

invita i difensori a limitare il contenuto delle dette note scritte alle sole istanze e conclusioni previste per la fase di riferimento e a redigerle nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, preferibilmente tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

riserva all'esito i provvedimenti consequenziali.

**Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.**

Lanciano, lì 21.05.2024.

Il Giudice del Lavoro  
*dott.ssa Cristina Di Stefano*